

Art. 1, 19° comma. — *All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché gli art. 116, 1° comma, 146, 2647, 2653, 1° comma, numero 4), e 2659 del codice civile.*

SOMMARIO: 1. L'estensione della disciplina degli alimenti all'unione civile — 2. Il richiamo all'art. 116, 1° comma, cod. civ., in tema di unione civile dello straniero nella Repubblica — 3. Il richiamo all'art. 146 cod. civ., in tema di allontanamento dalla residenza familiare — 4. La pubblicità nei registri immobiliari delle unioni civili

1. *L'estensione della disciplina degli alimenti all'unione civile.* — Il 19° comma, art. 1, richiama alcune disposizioni civilistiche, e tale richiamo risulta tassativo, laddove il successivo 20° comma esclude espressamente l'applicabilità delle norme non menzionate.

In primo luogo, il comma in esame, fa riferimento al Titolo XIII del Libro I del codice civile — e quindi dall'art. 433 all'art. 448-bis cod. civ. — in tema di alimenti (1). Ne consegue che l'unito civilmente rientra a pieno titolo tra i soggetti obbligati a **prestare gli alimenti**, anche se dalla lettura del 19° comma non si rileva il grado nell'ordine degli obbligati, che invece è ben delineato nell'art. 433 cod. civ. (2).

Secondo alcuni autori (3), stante il ruolo che la legge attribuisce all'unito civile e la previsione del successivo 20° comma, che rafforza ulteriormente il concetto di applicazione alle parti dell'unione civile delle disposizioni contenenti la parola coniuge, si deve affermare che il posto nell'obbligo alimentare da attribuire al partner dell'unione sia il primo, e quindi prima dei figli, dei genitori, e dei fratelli.

(1) Sul tema: ARGIROFFI, *Degli alimenti*, pag. 147 e seg.; FERRI, *Degli alimenti*, in CIAN, OPPO, TRABUCCHI, *Commentario al diritto italiano della famiglia*, IV, pag. 580.

(2) L'art. 433 cod. civ. dispone che: «All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli (legittimi o legittimati o naturali o adottivi), e in loro mancanza, i discendenti prossimi (anche naturali); 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali».

(3) DE FILIPPIS, *Unioni civili e contratti di convivenza*, pag. 207.

L'unito civilmente non è invece tenuto a fornire gli alimenti ai genitori del partner, né a riceverli da essi, in quanto per effetto delle unioni civili non si determina affinità (4).

Seppure l'art. 433 cod. civ. pone al quarto posto nell'ordine degli obbligati il genero/nuora e al quinto i suoceri, l'unito civilmente non è obbligato nei loro confronti, in quanto tali rapporti non sono configurabili nelle unioni civili. Infatti, la legge 76/2016 non richiama l'art. 78 cod. civ. che istituisce i legami di affinità e, per effetto del 20° comma non è applicabile (5).

In tale contesto, alla luce della mancata instaurazione di un rapporto giuridico di affinità, emerge la possibilità per un unito civilmente, una volta ottenuto lo scioglimento dell'unione civile, di contrarre nuova unione civile con genero/nuora o suoceri.

Il diritto agli alimenti — a differenza dall'obbligo al mantenimento (6) — è un'obbligazione continuativa assoluta con prestazioni periodiche e sussiste anche se l'alimentando versi in stato di bisogno per propria colpa (7), avendo la norma una finalità solidaristica ed essendo la stessa riferita al solo fatto oggettivo del bisogno senza ulteriori qualificazioni. Al più la misura degli alimenti può essere ridotta (8).

(4) Alcuni autori ritengono che con l'unione civile non si creano vincoli di affinità, in quanto la legge 76/2016 non menziona né direttamente né indirettamente le disposizioni relative all'affinità pur richiamando il Titolo XIII del Libro I cod. civ. e quindi anche gli art. 433, n. 4 e n. 5 e 434 cod. civ. in tema di obblighi alimentari. Ne consegue che non si crea nessun vincolo giuridico tra una parte dell'unione ed i parenti dell'altra parte, stante il mancato rinvio all'art. 78 cod. civ. e la generale previsione dell'art. 1, 20° comma. Sul punto: *SESTA, La disciplina dell'unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare (Fam. dir., 2016, 881)*.

(5) Sul punto anche BALLARANI, sub 19° comma, in C.M. BIANCA (a cura di), *Le unioni civili e le convivenze*, pag. 230, secondo cui gli affini dovrebbero ritenersi esclusi non generando l'unione civile rapporti di affinità, laddove la legge 76/2016 non richiama l'art. 78 cod. civ.

(6) Distinto dagli alimenti è il mantenimento, dal contenuto molto più ampio (v. art. 438 cod. civ.), la cui funzione viene ravvisata nell'integrare in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto ed obbligo (v. art. 147, 156, 230-bis, 129, 129-bis, 315-bis e 316-bis). Si contraddistinguono per la diversità dei presupposti, delle finalità e della disciplina rispetto all'istituto alimentare anche l'obbligo di mantenimento di cui all'art. 156 cod. civ.

(7) Sul punto cfr.: Cass., 25248/2013 (*Italggiureweb.it*) secondo cui: «la situazione di bisogno è determinata dalla mancanza di reddito da lavoro e di sostanze patrimoniali, con riguardo alle quali ultime anche la sola disponibilità di cespiti, ancorché improduttivi di reddito determina l'esclusione dello stato di bisogno». Contr., v. Cass., 1614/1965.

(8) Il *quantum* della corresponsione, suscettibile anche di revisione al mutare delle condizioni economiche ex art. 440 cod. civ., viene determinato con sentenza, in base anche alle disponibilità economiche dell'obbligato e sarà comunque parametrato all'esigenza di ga-

2. *Il richiamo all'art. 116, 1° comma, cod. civ., in tema di unione civile dello straniero nella Repubblica* — Il 19° comma richiama espressamente l'art. 116, 1° comma, escludendone il 2° comma. Tale scelta legislativa sorprende, in quanto ipotizzare l'ammissibilità di un'unione civile di uno straniero in violazione dei parametri normativi tradizionalmente legati a profili di ordine pubblico sembra porsi in contrasto con il principio di ragionevolezza, non solo in considerazione di una differenziazione del trattamento tra matrimonio e unione civile ma anche rispetto agli unendi civili italiani.

Per alcuni autori (9), inizialmente, questa omissione poteva apparire in linea con la mancata prescrizione degli obblighi di pubblicazione per gli uniti civilmente in ragione della scelta legislativa di non dare rilevanza alla esigenza di pubblicità notizia. Attualmente però si scontra con quanto previsto dal decreto di adeguamento d.lgs. 5/2017 che istituisce il Titolo VIII-bis del d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396, in cui la richiesta di costituzione dell'unione civile equivale alla richiesta di pubblicazione del matrimonio.

Questa linea argomentativa è stata accolta dal legislatore che all'art. 1, d.lgs. 7/2017 e all'art. 70-bis del d.p.r. 396/2000, modificato dal d.lgs. 5/2017 impone comunque e senza eccezioni all'ufficiale di stato civile la verifica dell'esattezza della dichiarazione di volontà di costituire un'unione civile con specifico riferimento all'assenza di impedimenti all'unione (10). In particolare il d.lgs. 7/2017 ha modificato l'art. 32-ter, 1° comma, della legge 218/1995 (c.d. legge di D.I.P.) che dispone che se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana, in armonia con quanto disposto dalla Corte costituzionale e dalla Corte EDU.

3. *Il richiamo all'art. 146 cod. civ., in tema di allontanamento dalla residenza familiare*. L'art. 146 cod. civ. prevede la sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale come sanzione avverso la violazione dell'obbligo di coabitazione (*ex art. 143 cod. civ. ripreso dall'11° comma, legge 76/2016*) commessa da colui che, allontanandosi senza giusta causa dalla residenza familiare rifiuta di tornarvi.

Una delle principali divergenze tra le unioni civili ed il matrimonio è la **mancata previsione** in capo agli uniti civilmente del **dovere di fedeltà** e del **dovere di collaborazione** nell'interesse della famiglia.

rantire all'alimentando somme idonee ad assicurargli una vita dignitosa. BALLARANI, sub 19° comma, in C.M. BIANCA (a cura di), *Le unioni civili e le convivenze*, pag. 228 e seg.

(9) BALLARANI, cit. alla nota prec., pag. 228 e seg.

(10) In tal senso anche SESTA (a cura di), *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, pag. 773.

Per parte della dottrina (11), seppure il diverso inquadramento delle unioni civili rispetto al matrimonio, l'obbligo previsto all'art. 146, 1° comma, cod. civ. ha ragione di esistere anche nell'istituto dell'unione civile, in quanto l'allontanamento dalla residenza familiare di un unito, comportando la correlata violazione del dovere di assistenza morale e materiale di cui all'11° comma, ben si presta alla sanzione prevista dall'art. 146 cod. civ. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, infatti, le parti acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco dell'assistenza morale e materiale, alla coabitazione, nonché a contribuire ai bisogni comuni. Naturalmente, ne deriva, che dall'infedeltà della coppia civilmente unita non discenderanno quelle conseguenze giuridiche esistenti per il matrimonio. L'addebito viene posto a carico del coniuge che ha violato i diritti discendenti dal matrimonio, e pertanto ne consegue, che, mancando l'obbligo di fedeltà, l'unito civilmente infedele economicamente più debole sia avvantaggiato rispetto al coniuge, laddove avrà la possibilità — preclusa al coniuge infedele — di ottenere un contributo al proprio mantenimento.

Se da un lato tale mancanza potrebbe risolversi facilmente comprendendo il dovere di fedeltà nel più ampio **dovere di solidarietà tra i coniugi**, dall'altro si potrebbe implicitamente dedurre la volontà del legislatore, con eventuali interventi futuri, di abbandonare tale dovere anche nella sfera dell'istituto classico del matrimonio.

Tale tesi argomentativa già fu affrontata nel corso dei lavori preparatori alla riforma del diritto di famiglia del 1975, in cui si era fatta strada la volontà di abbandonare ogni possibile riferimento alle responsabilità individuali dei coniugi in relazione alla crisi coniugale (12).

Inoltre, sorgono altri dubbi interpretativi circa l'applicabilità alle unioni civili del 2° comma dell'art. 146 cod. civ. secondo cui la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili dell'unione civile costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare. Le ragioni della perplessità si fondano sull'esclusione del rimedio della separazione personale alle unioni civili. La

(11) BALLARANI, sub 19° comma, in C.M. BIANCA (a cura di), *Le unioni civili e le convivenze*, pag. 231.

(12) Nei più recenti eventi convegnistici sulla materia, la classe giudiziaria ha proposto l'abrogazione dell'obbligo di fedeltà tra i coniugi. Tuttavia chi scrive ritiene che sarebbe più conforme allo spirito della scelta di contrarre un'unione civile quella di prevedere anche in tal caso l'obbligo di fedeltà. Diversamente, si stenta a comprendere la differenza tra matrimonio e unione civile da una parte e convivenze *more uxorio* dall'altra.

legge 76/2016, infatti, disciplina il solo divorzio, anche se parte della dottrina (13) ritiene applicabile tale rimedio sulla base di questo rinvio, la disciplina della separazione alle unioni civili, anche se il complesso dei principi generali del legislatore sembra propendere in senso opposto.

Al contrario è necessario escludere l'applicabilità di tale sistema intermedio di attenuazione del vincolo coniugale, nonostante la dottrina minoritaria ha tentato di sostenere una sopravvivenza dell'istituto suffragando tale opinione alla luce di alcuni richiami incidentali del testo normativo (14). L'unica soluzione sul piano interpretativo è che, a fronte di una scelta del legislatore che ha escluso la separazione dall'ambito delle unioni civili, il richiamo del comma in commento riguardi solo l'ipotesi di scioglimento dell'unione civile.

4. *La pubblicità nei registri immobiliari delle unioni civili* — Il 19° comma richiama espressamente le norme in materia di **pubblicità immobiliare** come conseguenza alla sistematica esigenza di pubblicità *erga omnes* nella circolazione dei beni immobili, concessa dal 13° comma. Ne consegue che sono soggetti a trascrizione, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni dell'unione civile che escludono i beni medesimi della comunione tra le parti dell'unione, gli atti ed i provvedimenti di scioglimento della comunione, gli atti di acquisto di beni personali a norma delle lett. c), d), e, f), dell'art. 179 cod. civ., a carico, rispettivamente, delle parti dell'unione civile titolari del fondo patrimoniale e della parte dell'unione civile titolare del bene escluso o che cessa di far parte della comunione. Le trascrizioni devono essere eseguite anche relativamente ai beni immobili che successivamente entrano a far parte del patrimonio familiare o risultino esclusi dalla comunione dei contraenti l'unione civile. La trascrizione del vincolo derivante dal fondo patrimoniale costituito per testamento deve essere eseguita d'ufficio dal conservatore contemporaneamente alla trascrizione dell'acquisto a causa di morte (ai sensi dell'art. 2647, 3° comma, cod. civ.) (15). Altresì, sono soggette a trascrizione le domande di scioglimento della comunione tra le parti dell'unione civile avente per oggetto beni immobili (art. 2653, 1° comma, cod. civ., n. 4). Inoltre, ai sensi dell'art. 2659 cod. civ., chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con copia del titolo, una nota in doppio originale, contenente i requisiti prescritti dal codice civile.

(13) OBERTO, *I regimi patrimoniali delle unioni civili* (Giur. it., 2016, 1797 e seg).

(14) SESTA (a cura di), *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, pag. 777.

(15) GORGONI (a cura di), *Unioni civili e convivenze di fatto*, pag. 96.

Il legislatore del 2016, nonostante abbia richiamato tutte le norme in materia di pubblicità, applicabili per i coniugi, al fine di trapiantarle nell'unione civile, ha escluso il richiamo all'art. 2685 cod. civ. (16), che in materia di pubblicità di beni mobili registrati, dispone espressamente la trascrizione del fondo patrimoniale e degli altri atti menzionati nell'art. 2647 cod. civ.

Tale scelta legislativa trova spiegazioni di ordine diverso; alcuni autori (17) ritengono che si debba superare il limite del 20° comma e che questo mancato richiamo non può che essere frutto di un frettoloso coordinamento atteso che l'espresso riferimento operato dal legislatore alla materia delle convenzioni «patrimoniali» e del fondo patrimoniale non può essere inteso come fatto alle sole disposizioni sostanziali ma deve essere certamente esteso anche al regime pubblicitario.

Un profilo problematico riguarda la funzione assolta da ciascuna delle due forme di pubblicità a cui deve essere sottoposto l'atto convenzionale matrimoniale (annotazione nei registri dello stato civile di cui all'art. 34-bis disp. att. cod. civ. e trascrizione nei registri immobiliari) ed in particolare se l'**opponibilità** della convenzione discenda dall'annotazione nei registri dello stato civile, dalla trascrizione nei registri immobiliari o per avventura da entrambe.

Secondo un orientamento, dottrinale (18) e giurisprudenziale (19), l'annotazione nei registri dello stato civile rappresenta l'unica forma di pubblicità necessaria per l'opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione discendente dalla costituzione del fondo patrimoniale. Tale tesi trova riscontro positivo nell'art. 162, 4° comma, cod. civ. La trascrizione nei registri immobiliari è quindi oggi ridotta al rango di mera pubblicità notizia (20).

(16) TRAPANI, *La pubblicità dei registri immobiliari delle convenzioni patrimoniali*, in C.M. BIANCA (a cura di), *Le unioni civili e le convivenze*, pag. 236.

(17) OBERTO, *I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto*, in BLASI, CAMPIONE, FIGONE, MECENATE, OBERTO, *La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze*, pag. 47 e segg.

(18) BASSETTI, *Convenzioni matrimoniali, passim*; GALLETTA, *I regolamenti patrimoniali tra i coniugi*, pag. 129; NICOLINI, *Fondo patrimoniale (Notariato, 1982, 832)*; PITRONE, *Pubblicità immobiliare e rapporti patrimoniali tra i coniugi: orientamenti giurisprudenziali (Riv. not., 1989, 563)*; SANTOSUOSSO, *Beni e attività economica della famiglia*, pag. 253; MORELLI, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, pag. 154.

(19) Cass., 8824/1987 (*Riv. not.*, 1988, 719) (*Dir. fam. pers.*, 1988, II, 854); Cass., 10859/1999 (*Vita notar.*, 1999, 1433); Trib. Roma, 6 novembre 1980 (*Dir. fam. pers.*, 1981, 1074).

(20) Laddove il legislatore non ha specificato un effetto particolare alla trascrizione si tratta sempre di una pubblicità notizia. GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, I, pag. 43.

Il comma in commento richiama espressamente anche l'art. 2653, 1° comma, n. 4, cod. civ. In realtà tale richiamo risulta vano, in quanto la dottrina prevalente considera la disposizione implicitamente abrogata, restando semmai in vita la sola previsione relativa agli immobili dotali, e limitatamente alle doti costituite in precedenza e rimaste in vita *ex art. 227, legge 151/1975* (c.d. riforma del diritto di famiglia).

Il 19° comma, inoltre, richiama l'art. 2659 cod. civ., che detta i contenuti delle note di trascrizione di atti tra vivi presentate al conservatore dei registri di pubblicità immobiliare. Questo richiamo deve leggersi nel senso che alla previsione di cui al n. 1 «nonché il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato dell'ufficiale di stato civile» deve ritenersi aggiunta l'ipotesi «se unite civilmente». È preferibile ritenere che con la **possibilità di scelta** del partner unito civilmente di adottare il cognome dell'altro partner — ai sensi dell'art. 143-*bis* cod. civ. — non genera una modifica anagrafica del cognome ma dà luogo all'effetto di consentirne l'uso per la durata dell'unione. A tal proposito, il legislatore ha modificato il d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223 in materia di regolamento anagrafico, con il d.lgs. 5/2017, introducendo una disposizione che chiarisce che «per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile» (21).

Altresì si deve indicare il regime patrimoniale della coppia unita civilmente che può risultare sia dall'atto che dal certificato dello stato civile.

(21) Per BALLARANI, sub 19° comma, in C.M. BIANCA (a cura di), *Le unioni civili e le convivenze*, pag. 231.